

Codice A1816B

D.D. 27 maggio 2025, n. 1065

R.D. 523/1904 - P.I. 7682 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di consolidamento del muro di difesa spondale sul torrente Maudagna nel Comune di Frabosa Sottana (CN) - Richiedente: Condominio La Rosa - Frabosa Sottana



ATTO DD 1065/A1816B/2025

DEL 27/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7682 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di consolidamento del muro di difesa spondale sul torrente Maudagna nel Comune di Frabosa Sottana (CN) – Richiedente: Condominio La Rosa – Frabosa Sottana

Premesso che:

- in data 14/04/2025 con nota prot. n. 15891/A1816B il Condominio La Rosa, con sede in via IV Novembre n. 9 in Comune di Frabosa Sottana (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di consolidamento del muro di difesa spondale esistente lungo la sponda destra del torrente Maudagna nel Comune di Frabosa Sottana (CN) stesso, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal Geom. Franco Olivero (iscritto al Collegio dei Geometri di Cuneo) (file: *Relazione tecnica.pdf.p7m*, *Tav.1 – planimetrie.pdf.p7m*, *Tav.2 - elaborato fotografico.pdf.p7m*, *Tav.3 - pianta stato attuale e stato in progetto.pdf.p7m*, *Tav.4 - sezioni dello stato attuale e dello stato in progetto.pdf.p7m*, *Tav.5 - prospetti dello stato attuale e dello stato in progetto.pdf.p7m*), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente nella realizzazione lungo la sponda destra del torrente Maudagna di un muro interrato in c.a., a tergo esistente (lunghezza di circa 20 m, uno spessore di 25 cm ed un'altezza pari all'attuale quota del cortile condominiale) ai fini del suo consolidamento. Tale intervento di consolidamento, che non comporta modifiche la sezione idraulica del corso d'acqua, è localizzato presso il lotto censito al C.T. al F. 16 particella 409.

- il Settore Tecnico Regionale - Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda, con nota prot. n. 17294/A1816B del 18/04/2025, ha avviato il procedimento, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014, ed ha contestualmente richiesto la regolarizzazione degli atti assegnando un termine di gg. 20 per la presentazione della documentazione necessaria.

- il richiedente ha prodotto quanto richiesto (elaborati firmati digitalmente dal progettista incaricato)

con le note prot. n. 17289/A1816B del 18/04/2025 e prot. n. 18133 del 22/04/2025.

Dato atto che:

- non si è ritenuto necessario richiedere il parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011), all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo in quanto i lavori non interferiscono con l'alveo del torrente Maudagna;

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Frabosa Sottana (pubblicazione n. 333/2025 dal 18/04/2025 al 03/05/2025) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al ns. prot. n. 22474/A1816B del 15/05/2025.

Considerato che è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale - Cuneo in data 15/05/2025 al fine di verificare lo stato dei luoghi ed in seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Maudagna.

Dato atto che per le opere di difesa spondale, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Condominio La Rosa, con sede in via IV Novembre n. 9 in Comune di Frabosa Sottana (CN), a realizzare l'intervento di consolidamento del muro di difesa spondale esistente lungo la sponda destra del torrente Maudagna nel Comune di Frabosa Sottana (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- b. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:

- il nuovo muro dovrà essere realizzato come da progetto dal lato del fabbricato in modo da evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
- la quota sommitale del muro non dovrà superare l'attuale quota del muro di difesa esistente e del cortile condominiale adiacente;
- c. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- d. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- e. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- f. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- g. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo eventuali opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- h. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni 3 (tre)** a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- i. il Committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale - Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- j. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- k. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- l. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito

- giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- m. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- n. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori:

Arch. Davide Colmo

Geol. Maria Grazia Gallo

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori